MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "C. Alvaro" 87075 TREBISACCE (CS)

Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163 C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783

e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it

Sede Associata: Albidona

Trebisacce, 10/02/2025

Circolare n. 160 A.S. 2024/25

> Al personale interessato Al Sito Web

OGGETTO: TRASMISSIONE CIRCOLARE AOODGPER N. 25316 DEL 31/01/2025 "Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Indicazioni operative."

Si trasmette la Circolare ministeriale emarginata in oggetto, in particolare, si rappresenta che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio per "<u>Pensione anticipata flessibile</u> (c.d. Quota 103)" e "<u>Opzione Donna vincolata a condizioni soggettive</u>", con effetti dal 1° settembre 2025, è stato fissato al <u>28 febbraio 2025</u>, sia per il personale docente e ATA che per il personale dirigente.

QUOTA 103 (Pensione anticipata flessibile)

È confermata, ma fortemente penalizzata, Quota 103. Requisiti:

- 62 anni e 41 anni di contributi.

Il trattamento pensionistico sarà calcolato secondo le regole del sistema contributivo e l'importo mensile lordo non potrà superare quattro volte il trattamento minimo fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni).

È confermato l'incentivo al posticipo al pensionamento, cioè la facoltà per l'assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (di regola il 9,19%).

Tale importo non concorrerà alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e sarà esente da ulteriori contributi previdenziali.

OPZIONE DONNA

Possono presentare istanza le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un'anzianità



contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni). È necessario, inoltre, che ricorrano specifiche condizioni, come l'assistenza a familiari con disabilità grave o una riduzione della capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

Le suddette domande dovranno essere presentate <u>esclusivamente in via telematica tramite</u> <u>il sistema Polis entro il 28 febbraio p.v</u>. utilizzando le funzioni che saranno rese disponibili nell'ambito della sezione "Istanze Online" del sito ministeriale.

In merito all'istituto dell'**APE SOCIAL**, si evidenzia che è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del relativo periodo di sperimentazione al 31 dicembre 2025, con conferma dell'età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi e delle ulteriori condizioni necessarie per l'accesso a tale beneficio.

Requisiti:

- invalidi civili almeno al 74%;
- caregivers;
- addetti ad attività particolarmente «difficoltose e rischiose»
- età anagrafica di 63 anni e 5 mesi;
- requisito contributivo pari a 30 anni (36 anni per le attività «difficoltose e rischiose»).

Al riguardo si ricorda che solo in presenza di eventuali istanze di dimissioni prodotte dal personale d'appartenenza che abbia ottenuto da parte di INPS il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale in aggiunta a formali dimissioni prodotte dal dipendente interessato al proprio dirigente scolastico (da presentare al di fuori del sistema Polis sino al 31 agosto 2025), la scuola potrà procedere alla inerente presa d'atto e all'acquisizione a sistema SIDI della relativa cessazione dal servizio.

Con riferimento, invece, alle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) relativamente ai c.d. limiti ordinamentali (il cui requisito anagrafico è stato innalzato da 65 anni a 67 anni), si precisa quanto segue.

Coloro che sarebbero rientrati, secondo il vecchio sistema, tra i pensionandi d'ufficio per raggiunti limiti ordinamentali (65 anni d'età e 41/42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31/08/2025) che non hanno presentato domanda di cessazione dal servizio entro il termine del 21 ottobre 2024, fissato dalla nota AOODGPER n. 150796 del 25 settembre 2024, potranno produrre istanza di pensione anticipata, al di fuori della piattaforma POLIS entro e non oltre il 28 febbraio 2025, per il tramite dell'istituzione scolastica di titolarità, al competente Ufficio scolastico.

Coloro che, invece, pur rientrando - sempre secondo il previgente sistema - tra i c.d. limiti ordinamentali, avessero già presentato istanza di dimissioni su Polis entro il 21 ottobre u.s., potranno, entro il medesimo termine del 28 febbraio 2024, produrre eventuale REVOCA delle stesse (secondo le modalità sopra indicate) e permanere in servizio per il prossimo anno scolastico. Tale personale avrà cura di revocare anche la domanda di pensione, se già presentata ad INPS.



Qualora il personale interessato alla fattispecie, di contro, non abbia prodotto istanza di dimissioni su Polis entro il 21 ottobre 2024 e sia intenzionato a rimanere in servizio (in quanto secondo la normativa vigente non rientra più tra i c.d. limiti ordinamentali, difettando il nuovo requisito anagrafico, si rammenta innalzato a 67 anni di età), quest'ultimo non dovrà fare alcunché, salvo l'eventuale ritiro/revoca dell'istanza di pensione qualora già prodotta a INPS. Si precisa che, secondo la circolare ministeriale allegata, sono da ritenersi annullati i provvedimenti adottati dai Dirigenti Scolastici di collocamento a riposo d'ufficio del personale che, in base alla normativa previgente alla Legge di Bilancio 2025, avrebbe raggiunto il limite ordinamentale per la cessazione dal servizio.

Rimane confermato, anche per i dirigenti scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2025 per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie, come già previsto dal Decreto ministeriale n. 188 del 25 settembre 2024, e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico (va da sé, pertanto, che i Dirigenti scolastici, che non rientrino più tra i c.d. limiti ordinamentali in base alla nuova disciplina dettata dalla Legge di Bilancio 2025, hanno facoltà di presentare entro il suddetto termine domanda telematica di dimissioni, qualora volessero in ogni caso cessare dal servizio e purché né abbiano il diritto).

Si rammenta, che il diritto a pensione di tutto il personale scolastico e dirigente deve essere sempre accertato solo ed esclusivamente dall'ente previdenziale. In mancanza, non può procedersi assolutamente all'acquisizione al SIDI della cessazione dal servizio, salvo per i c.d. limiti d'età.

Preme, infine, rilevarsi che nulla è stato specificato dal Ministero con riferimento alla nuova ipotesi di trattenimento in servizio sino al compimento del 70esimo anno d'età disciplinata all'art. 1, comma 165, della nuova legge finanziaria e che, pertanto, si attendono future determinazioni in merito da parte del Ministero.

Per ulteriori dettagli ed informazioni si rimanda a quanto specificato nella nota ministeriale allegata.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Antonio SOLAZZO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

